

Contributo di riflessione al position paper

VALORE E POTENZIALE DELL'IMPRESA SOCIALE

Economie plurali per generare **progresso e impatto sociale**



L'IMPATTO DELLA RIFORMA SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Massimo Lapucci - *Fondazione CRT*

Dalla lettura della Riforma si può rilevare come i testi in oggetto, propriamente il testo della legge 106 del 06/06/2016, e quello dei tre decreti attuativi pubblicati in GU nelle settimane scorse (n.40 del 6 marzo – servizio civile; n.111 e 112 del 3 luglio 2017 - cinque per mille e impresa sociale rispettivamente) abbiano effettivamente risposto ad una parte significativa dei dubbi e delle incertezze, da tempo presenti attorno a questo tema, e che il testo delle delega legislativa in sé e per sé aveva diradato solo in piccola parte.

Dal punto di vista delle Fondazioni di Origine Bancaria, dunque, si ritrovano diverse questioni chiarite, ma anche parecchie altre ancora apparentemente aperte. Al momento di redigere questa breve nota, peraltro, la pubblicazione di testi è talmente recente che non si ritiene possibile svolgere un lavoro sistematico di ricognizione al riguardo. Pertanto, le considerazioni che seguono vogliono per lo più essere una prima reazione, quasi “a caldo” e per punti, senza l’ambizione di una riflessione più completa, che potrà invece far seguito alla pubblicazione finale dei testi.

Le fondazioni di origine bancaria (FOB) sono chiaramente poste dal legislatore al di fuori dell’ambito applicativo dei provvedimenti in parola, anche se le tematiche affrontate da esse molto spesso rientrano tra le finalità dell’impresa sociale e, a proposito di struttura proprietaria e controllo di gruppi di imprese sociali, vengono menzionati esplicitamente i casi di esclusione e tra di esse le FOB non sono invece menzionate. Sembra comunque esser chiaro che l’esclusione dalla disciplina del Terzo Settore rende ancora più peculiare la caratterizzazione delle FOB nel quadro giuridico nazionale.

Mettendo insieme varie parti normative, ne risulta che per la Corte Costituzionale esse sono soggetti privati senza scopo di lucro, “espressioni della libertà sociale” che perseguono finalità di natura esclusivamente

generale e di sostegno allo sviluppo territoriale; ad esse però, secondo il legislatore, non si applica il codice del terzo settore; sono oggetto di trattamento fiscale complesso, con aspetti riconducibili a quest'ultimo e allo stesso tempo aspetti più restrittivi di quelli applicati a entità commerciali in materia di profitti, dividendi e libera allocazione del patrimonio (quote di proprietà delle banche, incompatibilità pur avendo spesso partecipazioni nelle banche ormai irrisorie etc.): un quadro decisamente composito, talvolta non troppo chiaro che andrebbe probabilmente a questo punto semplificato e razionalizzato tenuto conto dell'importante – e sempre più determinate – ruolo di sostegno che le FOB ormai danno a molti enti e realtà non profit dei rispettivi territori di riferimento, specie in un quadro di perdurante crisi della finanza pubblica, ormai con un ruolo decrescente in molti dei settori tradizionalmente sostenuti, basti pensare a cultura o welfare.

Dal punto di vista dell'operatività delle fondazioni, poi, il punto maggiormente critico, che appare ancora irrisolto, fa riferimento al noto divieto per le fondazioni di operare con erogazioni ed altre forme di sostegno a favore di imprese. Questo divieto è da intendersi anche nei confronti dell'impresa sociale? Al momento questo aspetto, pur centrale, appare nebuloso, ed anzi potrebbe innescare dubbi anche tra coloro che non applicavano tale vincolo alla cooperazione sociale, posto che essa è "ope legis" trasformata in impresa sociale. Può essere di aiuto, per comprendere la rilevanza di questa potenziale problematica, fare riferimento ai settori ammessi all'intervento erogativo con le aree nelle quali possono operare le imprese sociali: la sovrapposizione è vastissima, e ciò rende importante, a nostro avviso, un chiarimento decisivo a breve termine.

Sulla base dell'esperienza maturata dalle FOB nel loro operare quotidiano, si può dire che sarebbe stato preferibile innanzitutto chiarire la distinzione tra soggetti "grant makers" e soggetti "grant seekers": essi hanno caratteristiche decisamente diverse, e sarebbe importante riconoscerne la specificità, regolarne in modo diverso gli aspetti cruciali (ad esempio quelli patrimoniali, chiaramente cosa diversa tra fondazioni e piccole associazioni) e soprattutto stabilire delle regole riguardo i rapporti reciproci con riferimento alla trasparenza, alla evidenza contabile, alla rendicontazione e valutazione dei risultati. In riferimento alla valutazione e misurabilità degli impatti, è opportuno ricordare che le prime stesure dei testi sembravano impostare il riconoscimento di impresa sociale in relazione proprio a questi fattori sostanziali, mentre i testi definitivi sembrano non considerare questo aspetto; viceversa, in relazione alle prassi a cui le fondazioni ormai spesso ricorrono, tale componente è ritenuta sempre più essenziale nel determinare l'apprezzamento della loro azione;

Con particolare riguardo ai "grant seekers", peraltro, l'esperienza di Fondazione CRT ad esempio – così come di molte altre fondazioni di maggiore dimensione – ci ha più volte posto in contatto sia con una capillare diffusione di piccole realtà sul territorio, sia con la presenza di fenomeni organizzativi talvolta complessi, con tratti simili a quelli che investono il mondo delle imprese quando acquisiscono la dimensione di una holding o gruppo: anche nel terzo settore operano di fatto strutture di holding, dal mondo della cooperazione sociale alle grandi associazioni. Molto opportunamente il Codice del Terzo Settore dedica un articolo specifico a tali situazioni, toccando aspetti quali la struttura proprietaria e il consolidamento del bilancio. Si tratta di un passo importante, che dovrebbe aiutare le fondazioni ad operare in rapporto a tali organizzazioni con una visione sufficientemente documentata e trasparente delle forme che assumono e della rischiosità imprenditoriale che esse racchiudono, così da poter effettuare con un'appropriata cognizione di causa le proprie scelte di sostegno. Come sul tema dei gruppi, anche il trattamento delle vere e proprie prerogative imprenditoriali che caratterizzano certe situazioni, facilmente riscontrabili nel territorio è stata risolta in modo a nostro parere convincente, ma non esaustivo. Nell'ambito della



effettiva assenza di lucro dell'impresa sociale, il Codice da un lato introduce il pacifico riconoscimento anche economico di tali capacità, e dall'altro ne regola le proporzioni ed entità, introducendo il principio della proporzionalità rispetto ai compensi di soci e dipendenti. Rimane tuttavia una zona grigia sul piano normativo, rappresentata da un lato dal riferimento quale benchmark ai compensi riconosciuti in enti simili (quali?) e soprattutto dal silenzio in materia di proprietà intellettuale, di marchi e progetti divenuti nel tempo di valore.

In definitiva, la vocazione all'impresa che il Codice esplicitamente riconosce e fa propria nel Terzo Settore introduce importanti elementi di novità nei tradizionali paradigmi del sistema italiano della filantropia. Non solo nel senso, già ricordato, di stimolare un confronto sulle relazioni delle FOB con soggetti che ora assumono la fisionomia di imprese. Il cambiamento che il codice del terzo settore intende promuovere non può non tener conto dell'esigenza per le FOB di trovare anche strumenti finanziari adatti ad un dialogo con il nascente mercato sociale, capaci di consentire il ritorno del capitale impegnato per far decollare l'impresa sociale con regole di tutela, ma anche di assunzione di responsabilità da parte degli imprenditori nel perseguire un piano di rientro e di autosufficienza, seppur con tempi cd pazienti. Ci saranno sempre settori cui le Fondazioni dedicheranno grant, settori che per loro natura e alto contenuto civile, culturale ed etico devono godere di un sostegno, sia pubblico che privato; ma è pur vero che molti altri dei settori indicati dalla stessa normativa sulle FOB si prestano ad una declinazione che ha bisogno di strumenti quali fondi rotativi e "prestiti pazienti", fino ad oggi difficilmente perseguibili. È proprio nella capacità di saper individuare gli strumenti più adatti alla specifica situazione –o, come spesso accade, un loro mix – che risiede il successo dell'azione della filantropia, specie di quella cosiddetta istituzionale.

La vigente normativa sulle FOB, a tutt'oggi, attribuisce a queste il ruolo principe di grant makers, mentre la mutazione "genetica" del Terzo Settore va nella direzione dell'impact investing, della venture philanthropy, quindi anche nella logica della sostenibilità economica, seppur integrata dalla mission dell'impatto sociale. Diventa indispensabile consentire uno sviluppo degli strumenti finanziari di sostegno che, almeno in parte, superi la sola logica del fondo perduto e sviluppi capitali fruibili per il consolidamento di un mercato stabile e trasparente dell'impresa sociale. La capacità di fornire risposte concrete di mercato, senza snaturare il ruolo delle FOB, la loro autonomia e il radicamento nei territori di cui sono espressione, attivando un volano finanziario che possa sostenere l'impresa sociale, sarà la chiave del possibile successo di questa riforma. La riflessione sulla centralità delle FOB - già peraltro ampiamente considerate a livello europeo come fondamentali partner per la crescita - rappresenta per il Paese l'occasione per dare un determinante impulso allo sviluppo dell'intero settore.

